



REPUBBLICA ITALIANA

183/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere relatore

Natale LONGO Consigliere

Aurelio LAINO Consigliere

Beatrice MENICONI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **60030** del registro di segreteria, proposto da **Società semplice agricola FRA' NICOLA**, p.i. 03405750922, con sede in Gesturi, loc. Pranu Mendulas sn, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Pilia, c.f. PLIFNC68C02E441G), pec studiolegaleassociatoavv.francopilia@pec.giuffre.it, con studio a Cagliari, Via Sonnino 128, e con lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, presso la segreteria della Corte dei Conti – Sezioni Giurisdizionali Centrali, come da delega in atti; e da **FANCELLO Piero Antioco** in proprio, nato a Nuoro il 4 maggio 1969, c.f. FNCPNT69E04F979Z, deceduto a Cagliari il 25 febbraio 2023, e, per il medesimo, gli aventi causa:

- **FANCELLO Francesco**, nato a Nuoro il 20 ottobre 1974, c.f. FNCFNC74R20F979O, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Pilia, come sopra identificato e domiciliato, come da delega in atti;
- **FANCELLO Salvatore Ignazio**, nato a Nuoro il 22 settembre 1967, c.f. FNCSVT67P22F979I, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Pilia, come sopra identificato e domiciliato, come da delega in atti;
- **FANCELLO Sebastiano Massimiliano**, nato a Nuoro il 1° gennaio 1972, c.f. FNCSST72A0IF979Y, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvio Pinna, c.f. PNNSLV62T22B354J e Antonio Siffu, c.f. SFFNTN60A24A192H e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giorgio Carta in Roma, viale Parioli 47 e con elezione di domicilio telematico presso l'indirizzo di posta elettronica certificata silviopinna@pec.it, come da delega in atti;

contro

Procura regionale Corte dei conti per la Sardegna;

Procura generale della Corte dei conti;

avverso

la sentenza n. 82/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, depositata il 18 marzo 2022, notificata l'8 aprile 2022.

VISTI l'appello, gli atti e i documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 9 ottobre 2025, con l'assistenza del Segretario d'udienza dr.ssa Simonetta Colonnello: il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Sergio Santoro, in sostituzione dell'avv. Franco Pilia, per la Società semplice agricola FRA' NICOLA,

FANCELLO Francesco e FANCELLO Salvatore Ignazio, e, in sostituzione degli avv.ti Silvio Pinna e Antonio Siffu, per FANCELLO Sebastiano Massimiliano; e il V.P.G. Giulia De Franciscis.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in segreteria il 7 giugno 2022, la società semplice agricola Fra' Nicola, in persona del legale rappresentante Fancello Piero Antioco e Fancello Piero Antioco in proprio hanno impugnato la sentenza n. 82/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con cui gli stessi sono stati condannati in solido al pagamento dell'importo complessivo di euro 217.720,22 in favore di Agea, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione del 29 luglio 2021, la Procura regionale per la Sardegna ha contestato alla società semplice agricola Fra' Nicola ed a Fancello Pietro Antioco un'ipotesi di responsabilità erariale, in solido ed a titolo di dolo, per un importo di euro 217.720,22 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per l'indebita percezione di finanziamenti nel settore agricolo, per euro 161.528,76 a valere sui fondi FEAGA e per euro 104.713,94 a valere sui fondi FEASR, per gli anni dal 2012 al 2017, attestando con dichiarazioni rese dal legale rappresentante Fancello Pietro Antioco la disponibilità giuridica di fondi siti in agro di Assemini a seguito della conclusione di un contratto di comodato gratuito, stipulato in data 1° dicembre 2012, registrato a Cagliari, con il quale il proprio genitore Fancello

Giovanni li aveva concessi in suo favore.

La Procura regionale ha quindi contestato all'attuale appellante l'inserimento, tra le superfici dichiarate ai fini dell'erogazione del contributo, di superfici per le quali non vi era titolo alla conduzione, in particolare i terreni individuati catastalmente nel Comune di Assemini, al foglio 57, particelle 14, 15, 16, 31, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 78, 84, 99, 100, 102, 106, 111, 117, 122, 125, 129, 130, 131, 132, 133 e 134; al foglio 60, particelle 1, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 37, 49, 92, 101, 102, 103, 417, 418 e 420; al foglio 61, particelle 4, 5, 32 e 42.

La sentenza impugnata ha, preliminarmente, rigettato le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e di prescrizione del danno e per il resto ha accolto integralmente la domanda del Requirente.

Parte appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi di impugnazione:

1) sul capo della sentenza che, al pari dell'ordinanza del 20.1.2022, non ha ammesso la produzione della sentenza penale n. 3210/2021 del 19.1.2022 depositata dal Tribunale penale di Cagliari: violazione degli artt. 90 e 91 c.g.c., del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa del convenuto, richiesta di ammissione della produzione ex art. 194 c.g.c.;

2) sul capo della sentenza (punto 8.1.) che ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione; violazione dell'art. 86 c.g.c.: nullità della sentenza conseguente alla nullità della citazione e

degli atti conseguenti, con violazione del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa del convenuto;

3) sul capo della sentenza (punto 9) che ha ritenuto provato, in mancanza dell'acquisizione in giudizio dei fascicoli aziendali degli anni 2012-2017, che la s.s.a. Fra' Nicola abbia presentato le singole domande di aiuto e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà recanti la dichiarazione della conduzione dei terreni in virtù di comodato concesso da Fancello Giovanni, che a sua volta se ne dichiarava proprietario, così traendo indebito accesso ai contributi f.e.a.g.a. e f.e.a.s.r.: violazione degli artt. 86, 94 e 95 c.g.c. nullità e violazione dei diritti di difesa;

4) sui capi della sentenza (punti 10, 10.1, 11 e 12) che hanno ritenuto sussistente l'illecito erariale, in ragione del dolo del convenuto nella dichiarazione del titolo di conduzione dei terreni oggetto di domanda, che si assumono appartenere in proprietà a terzi con i quali non ha stipulato alcun accordo: violazione artt. 94 e 95 c.g.c. violazione art. 1 l. 20/1994, art. 30 reg. ce n. 73/2009, artt. 57 e 60 reg. ce n. 1122/2009, d.p.r. 445/2000, artt. 922, 1140 e 1141 c.c.;

5) sul capo della sentenza (punto 13) che ha ritenuto di quantificare il danno erariale in misura di € 217.720,22, senza operare alcuna valutazione in ordine alla correttezza della relativa stima: violazione artt. 86, 94 e 95 c.g.c. violazione art. 1 l. 20/1994, art. 30 reg. ce n. 73/2009, artt. 57 e 60 reg. ce n. 1122/2009;

6) sul capo della sentenza (punto 8.2) che ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria: violazione dell'art. 1, comma

2, della l. 20/1994, dell'art. 2935 c.c.

In conclusione ha chiesto: in totale riforma della impugnata sentenza, assolvere le parti appellanti da ogni responsabilità erariale, con ogni conseguenza di legge.

La Procura generale ha formulato le proprie conclusioni con memoria del 24 novembre 2023, contrastando le pretese avversarie e concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma della decisione impugnata e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Con ordinanza a verbale resa nell'udienza del 15 dicembre 2023, questa Sezione, a seguito di documentata richiesta del difensore depositata l'11 dicembre 2023, ha disposto l'interruzione del giudizio per morte dell'appellante Fancello Piero Antioco, sopraggiunta il 25 febbraio 2023.

La Procura generale ha depositato ricorso per riassunzione in data 12 marzo 2024, nei confronti degli eredi, ed ha precisato, con nota del 20 marzo 2024, che non si è proceduto alla notificazione degli atti introduttivi e del decreto di fissazione udienza a Fancello Giovanni e Lai Giovanna, genitori della parte deceduta Fancello Piero Antioco, in quanto risultano scomparsi in data antecedente al decesso di questi; ha infine depositato, in data 2 ottobre 2024, note per l'udienza del 24 ottobre 2024.

Fancello Salvatore Ignazio ha depositato in data 22 ottobre 2024, tramite l'avv. Franco Pilia, certificato attestante atto di rinuncia all'eredità di Fancello Piero Antioco.

Con ordinanza n. 23/2024 resa nell'udienza del 24 ottobre 2024 e depositata il 28 ottobre 2024, questa Sezione, dopo aver rilevato che l'atto di riassunzione e il decreto di fissazione udienza erano stati notificati alla Società semplice agricola Fra' Nicola ed a Fancello Francesco in data 17 luglio 2024, senza il rispetto del termine di novanta giorni liberi prima dell'udienza, previsto dall'art. 88, comma 3, del c.g.c., tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 16 del d.l. n. 132/2014, ha disposto il rinvio all'udienza dell'11 aprile 2025.

In data 29 novembre 2024, la Procura generale ha depositato negli atti del giudizio l'avvenuta notificazione dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione per l'udienza del'11 aprile 2025: alla Società semplice agricola Fra' Nicola mediante pec all'indirizzo socagricolafranicola@pec.it in data 30 ottobre 2024, oltre che a mani del legale rapp.te *pro-tempore* Fancello Francesco in data 6 novembre 2024; a Fancello Francesco a mani proprie in data 6 novembre 2024; a Fancello Salvatore Ignazio a mani della moglie convivente, in data 14 novembre 2024; a Fancello Sebastiano Massimiliano ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come da avviso affisso dall'ufficiale giudiziario e successiva raccomandata a/r spedita il 7 novembre 2024; in data 21 marzo 2025, la Procura generale ha depositato distinta di consegna a Fancello Sebastiano della raccomandata stessa in data 4 dicembre 2024 (racc. 668587279001).

All'udienza dell'11 aprile 2025, la Sezione, mediante ordinanza a verbale, ha rinviato il giudizio al 9 ottobre 2025, ai sensi

dell'art. 196 c.g.c., stante l'assenza degli aventi causa di Fancello Piero Antioco: i fratelli FANCELLO Francesco, FANCELLO Salvatore Ignazio e FANCELLO Sebastiano Massimiliano, peraltro non costituiti.

Con memoria depositata il 18 settembre 2025 si è costituito Fancello Francesco, fratello ed avente causa di Fancello Piero Antioco, dichiarando di avere la qualità di semplice chiamato all'eredità, non avendo ancora accettato l'eredità del defunto fratello Fancello Piero Antioco; pertanto, allo stato, la Procura generale non avrebbe titolo nei suoi confronti a proseguire il presente processo inizialmente promosso contro il *de cuius* Fancello Piero Antioco.

Con memoria depositata il 18 settembre 2025 si è costituito Fancello Salvatore Ignazio, fratello ed avente causa di Fancello Piero Antioco, dichiarando di avere rinunciato in data 10 ottobre all'eredità del defunto fratello Fancello Piero Antioco; pertanto, la Procura generale non avrebbe titolo a proseguire il presente processo inizialmente promosso contro il *de cuius* Fancello Piero Antioco.

Con memoria depositata il 24 settembre 2025 si è costituito Fancello Sebastiano Massimiliano, fratello ed avente causa di Fancello Piero Antioco, riportandosi integralmente ai motivi e alle conclusioni dell'atto di appello proposto dal *dante causa*; ha quindi concluso chiedendo: - assolvere gli appellanti (e, segnatamente, l'appellante in prosecuzione Fancello Sebastiano Massimiliano) da qualsiasi imputazione, dichiarando insussistente la contestata

ipotesi di danno erariale o insussistenti i necessari presupposti del rapporto di causalità o dell'elemento psicologico della colpa grave; o, in via di subordine, ridurre proporzionalmente la quantificazione dell'asserito danno erariale alla luce delle considerazioni esposte; - in ogni caso: col favore delle spese.

All'udienza del 9 ottobre 2025, il difensore delle parti appellanti ha evidenziato che Fancello Francesco è un soggetto chiamato all'eredità e non un erede e che, pertanto, la Procura generale non avrebbe titolo a proseguire il processo, per il resto ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. Il P.M. ha evidenziato che la società Fra' Nicola è operativa e che Fancello Francesco ne risulta socio ed ha precisato che, con riferimento alla posizione personale, come avente causa, di Fancello Salvatore Ignazio, che ha rinunciato all'eredità, ritiene che vi sarebbero le condizioni per l'estinzione del giudizio; con riferimento alle posizioni personali degli altri due aventi causa che non hanno ancora accettato l'eredità, ritiene che vi sarebbero le condizioni per pronunciare l'improcedibilità del giudizio; ha chiesto per il resto la conferma della sentenza impugnata nei confronti della società.

La causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va vagliato il motivo di impugnazione rubricato al n. 6, concernente l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento del danno, avviata dalla Procura contabile, e rigettata dal primo giudice in considerazione

dell'esordio del periodo di prescrizione, da individuare ai sensi dell'art. 2935 c.c. nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, comunque, in considerazione dell'occultamento doloso del danno e dunque della decorrenza del detto termine dal momento della scoperta del medesimo, avvenuta attraverso l'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza. L'eccezione non può essere accolta. L'entità e le caratteristiche del danno erariale si sono disvelate soltanto a seguito di specifica attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, compendiata nella denuncia di danno erariale del 30 marzo 2020, in atti, non potendo esse emergere dal mero esame della documentazione depositata presso l'organo pagatore, documentazione che, almeno esteriormente, appariva regolare. Deve, pertanto, essere confermata, sul punto, la sentenza di primo grado che ha ritenuto tempestiva l'azione introdotta dalla Procura contabile, in quanto la notifica dell'invito a dedurre al prevenuto è avvenuta in data 11 e 19 novembre 2021, rispetto alla segnalazione di danno acquisita dalla Procura erariale il 30 marzo 2020 e, dunque, coincidente con la "scoperta" del medesimo, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La giurisprudenza ha evidenziato al riguardo che "l'occultamento doloso del danno è assunto dalla legislazione contabile come causa di sospensione della prescrizione con riferimento ad ipotesi nelle quali a cagione di tale condotta non sia possibile esercitare il diritto al risarcimento del danno (cfr. art. 1, secondo comma, della legge 14 gennaio 1994 n. 20); tale norma, caratterizzata peraltro da un'identità di ratio rispetto

all'art. 2941 n. 8 c.c. in materia di sospensione della prescrizione, presuppone un'attività consapevole del titolare del rapporto di servizio diretta ad occultare il fatto generatore del danno erariale ed un elemento obbiettivo dato da una situazione che precluda la scoperta del fatto stesso. A tale criterio va fatto riferimento nella specie, atteso che vengono in rilievo comportamenti illeciti dell'interessato contrassegnati da irregolarità qualificate come fatti di utilizzazione consapevole di atti falsi, idonei ad alterare significativamente la rilevazione delle spese ammissibili a contributo e la cui obbiettiva conoscenza va collocata al momento della presentazione della segnalazione della Guardia di Finanza" (Corte conti, Sez. II App., sent. n. 493/2016).

Con un primo motivo di gravame, parte appellante ha lamentato che il Giudice di primo grado non abbia valorizzato, per escludere la responsabilità, la sentenza penale n. 3210/2021 del 19 gennaio 2022 emessa dal Tribunale di Cagliari.

Al riguardo va rilevato che la sentenza è stata resa nei confronti di Fancello Sebastiano Massimiliano, il quale è stato assolto per il reato di falso in ordine alle dichiarazioni sulla disponibilità dei terreni, per i quali aveva anch'egli ottenuto pubblici contributi; tuttavia, l'assoluzione penale si è basata su testimonianze in ordine alla conduzione di "mero fatto" dei fondi da parte dell'imputato, senza alcun riscontro probatorio sui documenti che avrebbero giustificato la legittima detenzione o il possesso dei beni, tale da consentire la percezione di contributi pubblici. Tale sentenza è, tuttavia,

irrilevante nel presente giudizio, in quanto i terreni oggetto della sentenza penale coincidono solo in parte (12 particelle su 44), con quelli contestati nel presente giudizio, con ciò confermando una inammissibile duplicità di contributi sulle stesse aree. Come poi verrà in dettaglio precisato, tutte le particelle oggetto dei contributi, comprese quelle oggetto del giudizio penale, non erano nella legittima disponibilità della parte appellante. Le dichiarazioni circa la conduzione dei terreni per effetto di contratti di comodato stipulati con altri soggetti difettano poi del presupposto di un legittimo titolo in capo al comodante. La doglianza è, dunque, priva di fondamento.

Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ha lamentato indeterminatezza dell'atto di citazione.

L'eccezione risulta infondata e va respinta, poiché non sussistono i presupposti necessari per negare la validità dell'atto di citazione da cui origina il presente giudizio. L'atto di citazione appare specifico e completo, rispettando le disposizioni dell'art. 86 del c.g.c.; in particolare, esso contiene una dettagliata esposizione dei fatti, l'identificazione delle qualità dei soggetti coinvolti, nonché l'indicazione degli elementi di diritto che sono alla base della domanda giudiziale. Inoltre, include le conclusioni, con un'esatta individuazione e quantificazione del danno, corredate dall'indicazione degli strumenti utilizzati per la relativa determinazione. La giurisprudenza contabile ha costantemente sostenuto che per respingere la genericità o indeterminatezza del

petitum e/o della *causa petendi*, è sufficiente che il contenuto complessivo dell'atto di citazione, con la documentazione allegata, permetta di comprendere l'oggetto della domanda e le ragioni che la motivano (*ex multis*, Sez. III Appello n. 27/2022). Alla stessa conclusione si giunge nei casi in cui alcuni elementi di prova siano presentati tramite rinvii a documentazione allegata, come ad esempio la comunicazione di notizia di reato fornita dalla Guardia di Finanza. Anche in tali circostanze, il *petitum* e la *causa petendi* possono essere identificati con precisione facendo esplicito riferimento ai documenti integrativi allegati all'atto introduttivo (Sez. II Appello n. 143/2021). Si richiama, altresì, il principio di sinteticità degli atti processuali, sancito dall'art. 5 del c.g.c., il quale si applica anche agli atti del Pubblico Ministero. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che la parte sia stata adeguatamente messa in condizione di articolare le proprie difese.

I restanti motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione.

La parte appellante ha stigmatizzato la carenza probatoria in ordine all'altrui proprietà dei terreni controversi ovvero la conduzione degli stessi da decenni ad opera dei componenti della famiglia Fancello, da cui deriverebbe, nella prospettazione difensiva, l'assenza di mendacio nelle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto.

La Sezione osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, dal contesto probatorio e documentale è emerso

che la parte stessa ha chiesto ed ottenuto i contributi pubblici in agricoltura per cui vi è contestazione, dichiarando la disponibilità di aree, disponibilità che è tuttavia risultata insussistente.

La Procura erariale ha contestato all'attuale appellante di aver proceduto a richiedere contributi pubblici in relazione ai terreni individuati catastalmente in agro di Assemini al foglio 57, particelle 14, 15, 16, 31, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 78, 84, 99, 100, 102, 106, 111, 117, 122, 125, 129, 130, 131, 132, 133 e 134; al foglio 60, particelle 1, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 37, 49, 92, 101, 102, 103, 417, 418 e 420; al foglio 61, particelle 4, 5, 32 e 42.

Occorre osservare, in via dirimente, che i terreni ammessi a contributo non erano nella titolarità o disponibilità del richiedente, e neppure del concedente (Fancello Giovanni) nell'atto di comodato gratuito registrato al n. 789 il 1° dicembre 2012.

Non esiste in atti alcun documento che attesti la proprietà dei terreni in capo alla parte concedente.

Tali terreni, facenti parte dell'area industriale di Macchiareddu, in base a quanto emerge in atti (nota CACIP n. 4847 del 2 luglio 2018), ricadono in parte in zona a destinazione industriale ed in parte in fasce infrastrutture (strade e fascio tubiero) e sono quelli individuati a pag. 4 del p.v.c. del 30 marzo 2020 redatto dalla Guardia di Finanza di Cagliari, in contraddittorio con l'attuale parte appellante, e catastalmente risultano intestati al CASIC (Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari, poi divenuto CACIP, Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari), eccetto (solo per l'anno 2012) che

per le particelle 84 e 102 del foglio 57 e 5 del foglio 60, in proprietà della ditta Luigi Contivecchi Spa. Dagli atti risulta che le particelle 58, 61, 64, 78, 129, 130, 133 e 134 del foglio 57, le particelle 1, 13, 49 e 103 del foglio 60 e la particella 5 del foglio 61 sono state oggetto di contenzioso giurisdizionale per un atto pubblico del 14 aprile 2014 di donazione di immobili di cui il donante non risultava intestatario, rispetto al quale il CACIP, che ne è il legittimo proprietario, ha chiesto l'annullamento in sede giurisdizionale. Per ulteriori particelle, e precisamente le n. 14, 15, 16, 31, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 100, 106, 111, 117, 122, 125, 131 e 132 del foglio 57, le n. 4, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 37, 92, 101 e 102 del foglio 60 e, infine, le n. 4, 32, e 42 del foglio 61, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 3592/2015, confermata da sentenza n. 583/2018 della Corte d'appello di Cagliari, ha respinto la richiesta giudiziale di usucapione.

Va precisato che l'assunto di parte appellante secondo cui la situazione di fatto corrispondente ad una asserita usucapione sia un titolo sufficiente a consentire l'erogazione del contributo è smentito non solo dall'esito del giudizio civile di cui alla sentenza n. 3592 del 2015 del Tribunale di Cagliari, confermata da sentenza n. 583 del 2018 della Corte d'appello di Cagliari, ma anche dalla disciplina specifica vigente in materia, ove è stabilito che ai fini dell'usucapione è necessario produrre copia della sentenza del giudice che accerti il diritto reale esercitato sul bene (cfr. "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale" allegato alla circolare AGEA n. 210 del 20 aprile 2005). L'accertamento dell'usucapione deve

infatti avvenire in via giudiziale e l'usucapione stessa non può essere fatta valere in via di fatto (Corte dei conti, App. Sicilia, sent. n. 129/A/2021). Al riguardo, si può richiamare l'indirizzo esplicito della giurisprudenza contabile, la quale ha avuto modo di affermare che non è revocabile in dubbio che l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di "un titolo giuridicamente idoneo, debitamente documentabile e fiscalmente valido" che attribuisca al coltivatore la disponibilità della superficie; tale titolo, evidentemente, non può essere surrogato da presunte relazioni di fatto del soggetto con il fondo interessato, sì da giustificare le condotte, come quelle poste in essere dalla parte medesima. La disponibilità dei terreni deve essere "titolata" non essendo sufficiente una mera relazione di fatto che può concretarsi addirittura nell'usurpazione dei terreni altrui. Ciò premesso, appare evidente che, per ottenere i contributi di cui si tratta, la "disponibilità" dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato e sul fatto che tali titoli non siano irregolari rispetto all'interesse fiscale dello Stato: vale a dire che la proprietà debba essere catastalmente conosciuta (Corte dei conti, App. Sicilia, sent. n. 134/A/2021). Questo Collegio condivide e fa proprio il predetto orientamento della giurisprudenza contabile già espresso in materia, dal quale non ha motivo di discostarsi, e ritiene quindi che la rivendicazione dell'usucapione, non seguita da un accertamento in sede giudiziale, non sia un titolo sufficiente per ottenere l'erogazione dei contributi pubblici.

Dalle domande di contributi pubblici (cfr. verbale Guardia di finanza del 30 marzo 2020), emerge poi che i terreni di Assemini di cui ai fogli 57, 60 e 61, sopra indicati, ricadono nell'area industriale di Macchiareddu e sono classificati in zona catastale "D", cioè parti del territorio destinate a insediamenti per impianti industriali, in contrasto con il principio di condizionalità indicato dagli artt. 3 e segg. del Reg. (CE) 1782/2003, secondo cui gli agricoltori che ricevono contributi pubblici devono attenersi ai criteri gestione tendenti a garantire che i terreni vengano mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali, nel rispetto delle norme sulla sanità pubblica, sulla salute delle piante e degli animali, sull'ambiente e sul benessere degli animali.

È da rilevare, infine, che la specifica normativa di settore, di cui all'art. 30 clausola di elusione) del Reg. CE 73/2009 e all'art. 60 (dichiarazione eccessiva intenzionale) del Reg. CE n. 1122/2009, e s.m.i., da porre in relazione con la disciplina in materia di autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445/2000 con particolare riferimento all'art. 75, stabilisce che qualora dai controlli emergano irregolarità sulla non veridicità del contenuto della dichiarazione, risultando, come nel caso di specie, una differenza tra la superficie dichiarata dall'agricoltore e la superficie accertata superiore allo 0,5% o ad un ettaro, si debba procedere al recupero dell'intero premio e prescrive, quindi, che il dichiarante decade da tutti i benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione contenente dati non veritieri. Si può osservare che le

predette irregolarità sul possesso dei terreni oggetto di aiuto sono caratterizzate da intenzionalità della condotta, stante la consapevole divergenza tra la situazione di diritto e il contenuto delle dichiarazioni volte all'ottenimento dei contributi pubblici.

Una volta accertata la carenza dei presupposti per l'erogazione dei contributi, come sopra delineata, ne deriva la fondatezza dell'azione di recupero del danno erariale, per gli importi contestati dalla Procura erariale nella domanda giudiziale, accolta dal Giudice di primo grado; rispetto a tali importi, l'attuale appellante non ha fornito infatti, neanche in questa sede, elementi che possano validamente contrastare l'entità del danno erariale.

I motivi di impugnazione rubricati ai nn. 3, 4 e 5 sono quindi infondati.

Le statuizioni che precedono si riferiscono alla società semplice agricola FRA' NICOLA.

Riguardo alle posizioni soggettive degli aventi causa, la Corte osserva che il presente giudizio è stato interrotto con ordinanza a verbale resa nell'udienza del 15 dicembre 2023, in conseguenza della comunicazione del decesso di Fancello Piero Antioco, avvenuto a Cagliari il 25 febbraio 2023. In data 12 marzo 2024 la Procura generale ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi. Successivamente, all'odierna udienza, il P.M. ha chiesto la condanna nei confronti della società e si è espresso nel senso che, con riferimento alla posizione personale, come avente causa, di Fancello Salvatore Ignazio, che ha rinunciato all'eredità, vi sarebbero le

condizioni per l'estinzione del giudizio; con riferimento alle posizioni personali degli altri due aventi causa che non hanno ancora accettato l'eredità, Fancello Francesco e Fancello Salvatore Ignazio, vi sarebbero le condizioni per pronunciare l'improcedibilità del giudizio.

Conformemente alle richieste del P.M., che in questa fase del procedimento è parte appellata riassumendo dopo l'interruzione del giudizio, la Sezione, in funzione delle richieste del P.M. stesso nella predetta posizione di riassunzione, dichiara estinto il giudizio nei confronti di Fancello Salvatore Ignazio e dichiara improcedibile il giudizio nei confronti di Fancello Francesco e Fancello Sebastiano Massimiliano.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello della società semplice agricola FRA' NICOLA va dunque respinto e, per le rispettive posizioni soggettive, il giudizio nei confronti di Fancello Salvatore Ignazio va dichiarato estinto e il giudizio nei confronti di Fancello Francesco e Fancello Sebastiano Massimiliano va dichiarato improcedibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e rimangono a carico della società semplice agricola FRA' NICOLA.

In funzione dell'esito in rito, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., le spese sono compensate per le posizioni soggettive di Fancello Salvatore Ignazio, Fancello Francesco e Fancello Sebastiano Massimiliano.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello iscritto al n. **60030** del ruolo di Segreteria, promosso dalla **società semplice agricola FRA' NICOLA** e conferma la sentenza impugnata; dichiara estinto il giudizio nei confronti di Fancello Salvatore Ignazio; dichiara improcedibile il giudizio nei confronti di Fancello Francesco e di Fancello Sebastiano Massimiliano. Liquidava le spese di giudizio in euro 176,00 (*centosettantasei/00*) nei confronti della società semplice agricola FRA' NICOLA e le compensa nei confronti degli aventi causa Fancello Salvatore Ignazio, Fancello Francesco e Fancello Sebastiano Massimiliano.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 21/11/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi